



COMUNE DI POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

Nr. **16** Reg. Del.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2015 E CONFERMA VALORI AREE EDIFICABILI

L'anno **duemilaquindici** il giorno **nove** del mese di **luglio** alle ore **19:00**, nella Sala Comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta **pubblica** di 1^a convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

ROMITO ANDREA	P	ROMEO GAETANO	A
CECUTTI TIZIANO	P	MERLUZZI LORENZO	P
MARCHINA PAOLO	P	FLORAN CLAUDIO	P
SARA ALESSANDRO	P	CORNELIO LUCA	P
FORNASIER ALESSANDRO	A	VIDONI ANDREA	P
CATTAROSI ELISABETTA	A	SGUAZZERO LUCA	P
BERTOLUTTI CLAUDIO	P	BELTRAME LORENA	P
BALLICO PIETRO	P	PICCO FLAVIO	P
GARDELLINI MICHELE	P		

Presenti 14 - Assenti 3

Partecipa il Segretario Comunale TESSITORI ELISABETTA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor ROMITO ANDREA nella sua qualità di SINDACO, ed espone l'oggetto iscritto all'Ordine del Giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente **DELIBERAZIONE**:

PARERI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 16 DEL 09-07-15

Ufficio: TRIBUTI

PARERE TECNICO

Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267
Parere Tecnico

Povoletto, li 12-06-15

Il Responsabile Servizio
f.to PASCOLO STEFANIA

PARERE CONTABILE

Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267
Parere Contabile Favorevole

Povoletto, li 12-06-15

Il Responsabile Servizi Finanziari
f.to PASCOLO STEFANIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) al comma 639, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATI:

-il D.Lgs. n.23 del 14 marzo 2011 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 in materia di Imposta Municipale Propria;

-la legge 27 dicembre 2013, n.147, art.1 comma 707 lettera a) che modifica il comma 1 dell'art.13 del decreto legge n.201 del 2011 stabilendo l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 per quanto espressamente rinviato dal D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

VISTO il D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997, in particolare gli artt. 52 e 59 sulla potestà regolamentare dei Comuni, limitatamente alle disposizioni vigenti dopo l'entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con propria deliberazione n. 19 del 25/08/2014;

VISTO l'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011, n. 214, e da ultimo modificato dalla Legge 27/12/2013, n.147, che stabilisce:

-al comma 6, che l'aliquota base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i comuni di modificare l'aliquota base sino a 0,3 punti percentuali in aumento o diminuzione;

-al comma 7, che l'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali, tenuto conto che il comma 707 dell'art.1 della legge n.147 del 27/12/2013 stabilisce che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate in A/1, A/8 e A/9;

-al comma 10, secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo per le categorie A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze (immobili C2, C6 e C7 nella misura massima di una per categoria), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 20000 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP);

CONSIDERATO che a partire dal 2014, sono escluse dall'imposta, oltre all'abitazione principale, le seguenti fattispecie:

- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

CONSIDERATO inoltre, che L. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) ha previsto con il comma 708 l'abolizione dell'IMU a partire dal 2014 per i cosiddetti fabbricati rurali strumentali all'agricoltura;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 9/bis del D.L. 47/2014 come convertito dalla Legge 80/2014 prevede che, a decorrere dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

RICHIAMATO l'art.10 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, che, tenuto conto del disposto dell'art.13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto :

- di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- che il Consiglio Comunale, con la deliberazione di fissazione delle aliquote può equiparare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

DATO ATTO:

-che, a seguito dell'emanazione del Decreto Ministeriale del 28/11/2014, nel Comune di Povoletto, a partire dall'anno d'imposta 2014, è dovuta l'IMU per i terreni agricoli;

-che il successivo D.L. n. 4 del 24/01/2015, stabilisce che, nei comuni classificati "parzialmente montani", tra i quali rientra questo Comune, sono esenti dall'IMU solamente:

1-i terreni agricoli e i terreni non coltivati, purchè posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs. 29/03/2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola;

2-i terreni agricoli e i terreni non coltivati, purchè posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs. 29/03/2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola e concessi in comodato o affitto ad altri coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali;

VISTO l'art.1, comma 380 della Legge n.228 del 24/12/2012, che ha riservato allo Stato il solo gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;

ATTESO che è confermato il potere regolamentare dei comuni ai sensi art. 59, comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 ed in particolare l'applicabilità all'IMU della lett. g) del medesimo comma che recita: " i Comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 27.01.2011 con la quale, ai sensi del citato articolo e dell'art. 12 del "Regolamento Comunale per l'imposta comunale sugli immobili" sono stati determinati i valori venali di riferimento delle aree edificabili ai fini del calcolo imponibile ICI e ritenuto opportuno confermare detti valori anche ai fini del calcolo imponibile IMU;

VISTO l'art.13, comma 6 del Regolamento per l'applicazione dell'IMU che stabilisce in € 12,00 l'importo minimo al di sotto del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi;

DATO ATTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nella presente deliberazione si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo

2011, n. 23 e succ.mod.ed integr.; all' art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214 e succ.mod. ed integr; alla legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); alla L. 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO l'art.13, comma 13-bis del D.L. n.201/2011, convertito in Legge n.214/2011, come sostituito dal D.L. n.35 del 08/04/2013, convertito in Legge 64/2013, in materia di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni;

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO OPPORTUNO mantenere per l'anno 2015 le aliquote e detrazioni già approvate per l'anno 2014 con atto del Consiglio Comune n.23 del 25/08/2014, compresi i valori di riferimento per le aree edificabili, al fine di non aggravare il carico fiscale ai contribuenti;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE

1. di dare atto di quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato ed approvato;
2. di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria anno 2015:
 - a) aliquota di base 0,76 per cento;
 - b) aliquota ridotta allo 0,4 per cento a favore di:
 - abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (immobili C2, C6 e C7 nella misura massima di una per categoria);
3. di confermare per l'anno 2015 la detrazione d'imposta nella misura di € 200,00 (rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica) a favore di:
 - abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (immobili C2, C6 e C7 nella misura massima di una per categoria);
 - alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ATER);
- 4.di considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
5. di confermare, ai fini del calcolo dell'imponibile dell'Imposta Municipale propria, i valori venali di riferimento delle aree edificabili determinati con deliberazione giunta n. 21 del 27.01.2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione a fianco riportata;

ATTESO che gli interventi dei Consiglieri sono inseriti a verbale per il tramite della registrazione elettromagnetica ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Il Sindaco propone di fornire spiegazione e conseguente discussione alla delibera di approvazione del Bilancio e a tutte le delibere allegate in maniera unitaria, poi procedere a votazione separata.

La spiegazione viene fornita come segue: l'Assessore Bertolutti spiega i punti: 2,3,4,5,6,11 dell'ordine del giorno.

Il Sindaco spiega i punti: 7, 8, 10 dell'ordine del giorno.

L'Assessore Macor spiega il punto 9 dell'ordine del giorno.

Al termine della spiegazione si passa alle dichiarazioni di voto:

Il Consigliere Merluzzi ritiene il bilancio positivo, non c'è aumento di tasse né diminuzione di servizi, ringrazia l'Assessore Bertolutti, dichiarazione di voto favorevole.

Il Consigliere Ballico in vece di capogruppo sottolinea importanza del bilancio che costituisce punto di partenza per lavorare, dichiarazione di voto favorevole.

Il Consigliere Floran riconosce che il lavoro fatto per bilancio c'è, ha grossi dubbi per l'U.T.I., si chiede se ci sarà ancora un bilancio.

Visti:

- il parere di regolarità tecnica favorevole espresso, dal Responsabile del servizio interessato, sulla proposta;
- il parere di regolarità contabile favorevole espresso, dal Responsabile del servizio finanziario, sulla proposta;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 6 (Consiglieri Floran, Cornelio, Vidoni, Sguazzero, Beltrame, Picco), su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese,

d e l i b e r a

di approvare la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to ROMITO ANDREA

IL SEGRETARIO

f.to TESSITORI ELISABETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione **E' STATA** affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per **quindici** giorni consecutivi dal *14-07-2015* al *29-07-2015*

Addì 14-07-2015

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

f.to Rizzi Giorgetta

ESECUTIVITA' E COMUNICAZIONE

- Esecutiva dalla sua data.
 Esecutiva decorso il termine di pubblicazione (quindici giorni)
Esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data
Sono pervenuti reclami e/o denunce e/o richieste di controllo

Addì 14-07-2015

IL RESPONSABILE INCARICATO

f.to Rizzi Giorgetta

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addì 14-07-2015

IL RESPONSABILE INCARICATO

Rizzi Giorgetta